



a. v. s.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOLIDARIETA' ONLUS

Via Kennedy, 33 – 31014 COLLE UMBERTO (TV)
tel. 0438-39217 fax 0439-39052
e-mail: avs-solidarieta@libero.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/10/2019

In data 26/10/2019 alle ore 15,30, presso il Centro Sociale di Colle Umberto, sito in Via Capitano, previa comunicazione a tutti gli Associati, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione con il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto come da proposta del Direttivo che è stata inviata a tutti gli Associati allegata alla convocazione;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Giacinto Borsoi saluta e ringrazia tutti i convenuti, annunciando che il numero legale è stato raggiunto e brevemente fornisce una spiegazione sulle motivazioni che ci hanno costretto alla odierna convocazione.

Infatti con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 che ha modificato radicalmente tutto il terzo settore, sono stati individuati alcuni elementi fondamentali che tutte le Associazioni devono inserire obbligatoriamente nel proprio Statuto per poter rientrare nella nuova normativa.

Il nostro attuale Statuto era già piuttosto esaustivo e le modifiche che il Direttivo ha proposto, inviando la bozza del nuovo Statuto a tutti gli Associati, sono relativamente modeste, pur essendo coerenti alla nuova normativa.

La modifica più rilevante riguarda l'art. 5 del nuovo Statuto, che invita tutti a confrontare con l'art. 4 di quello vigente.

Il Direttivo si presenta al completo davanti all'Assemblea anche perché il prossimo anno dovremo rinnovare gli Organi dell'Associazione e sarà necessario che qualcuno degli Associati sostituisca qualche membro che non intende ricandidarsi.

Il Presidente raccomanda a tutti di ritirare, all'entrata della sala, il materiale che abbiamo predisposto, compreso il libro sulla vita del nostro fondatore, Don Iginio Facchinello, che peraltro risulta completamente pagato a Bilancio e che quindi può essere diffuso anche gratuitamente ad amici e simpatizzanti.

Brevemente poi, il Presidente ragguaglia i presenti sullo stato di salute dell'Associazione, che è viva più che mai e continua a ricevere offerte, sia per i progetti storici sia per nuovi progetti anche a carattere straordinario. Ci sono poi costantemente nuove richieste di inserimento di progetti che vengono sempre esaminate con attenzione dal Direttivo con i criteri consueti.

Continuano poi le iniziative per farci conoscere e per raccogliere fondi; a tale proposito ricordo che domani 27/10/19 a Piavon alle ore 16,00 ci sarà uno spettacolo musicale con Giorgio Fornasier per sostenere il progetto in Benin di Padre Igor. Vengono ricordati alcuni recenti momenti di attività dell'AVS: incontro con le scuole del Vittorioso sul volontariato ed incontro al Liceo Marconi di Conegliano con P. Franco Martellozzo titolare del progetto "Orti delle donne" in Ciad.

A questo punto il Presidente dà la parola ad Ennio Cozzuol che spiega ai presenti che l'obiettivo del nuovo decreto è quello di dare ordine al settore accentrando in un Registro Nazionale tutti gli Enti del terzo settore. Alcune parti del Decreto sono già operative, altre attendono il benestare della UE e altri attendono l'istituzione del Registro Nazionale e i Decreti attuativi.

a. v. s.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SOLIDARIETA' ONLUS

Via Kennedy, 33 - 31014 COLLE UMBERTO (TV)
tel. 0438-39217 fax 0439-39052
e-mail: avs-solidarieta@libero.it

Brevemente poi accenna a come siamo arrivati alla bozza del nuovo Statuto, frutto di una scelta iniziale di riscrivere totalmente il documento mantenendo i principi fondamentali stabiliti dagli Associati Fondatori. Abbiamo quindi partecipato ai vari incontri indetti dal Centro Servizi per il Volontariato che ci ha supportato anche nella stesura del nuovo testo.

Si procede quindi alla lettura dell'art. 1 e dell'art. 5 della proposta di nuovo Statuto confrontando anche con l'art. 4 del vecchio statuto. Il nuovo articolo 5 riassume le Finalità, le Attività e le Azioni che verranno poste in essere per il raggiungimento dello scopo sociale.

Vengono invitati i presenti ad eliminare dalla bozza di Statuto fornita, le ultime cinque parole dell'art. 16 secondo comma, mantenendo unicamente "Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea".

Il Presidente dà la parola all'Assemblea.

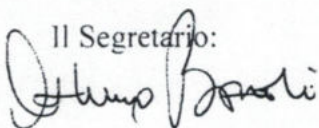
Viene chiesta una precisazione sulle eventuali iniziative locali dell'AVS, visto che nell'art. 5 c'è l'indicazione che le nostre iniziative sono in particolare destinate ai paesi esteri ma questo non esclude altre iniziative locali. Altra richiesta di precisazione circa la "laicità" della nostra Associazione seppur di "ispirazione evangelica". Cozzuol precisa che tale indicazione era già stata inserita nel vecchio Statuto e che con il consiglio del C.S.V. è stata ribadita nel nuovo in esame oggi. Altra domanda è relativa agli Organi sociali che vengono previsti dalla nuova Legge al superamento di determinati limiti. Vengono previsti nel caso, in futuro, si rendessero necessari.

Il Presidente ringrazia poi i volontari che sono sempre presenti in Segreteria: Giovanmaria, Nadia, Maria Luisa alle quali si sono aggiunte persone che sono andate in pensione e che hanno deciso di contribuire al lavoro di ufficio: Arturo, Giuliano ed Ennio oltre a Fiorino e altri per vari adempimenti.

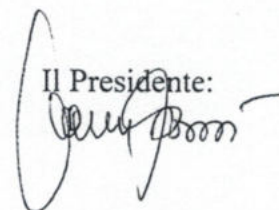
Viene data la possibilità di altre osservazioni ma nessuno aggiunge qualche richiesta.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di Statuto esaminata che viene approvata all'unanimità, nessun voto contrario né astenuto. I soci presenti sono stati 42 oltre a 19 deleghe. La rappresentanza su 84 soci è stata quindi di oltre il 72%. Esauriti gli argomenti in discussione e non essendoci richieste ulteriori, il Presidente, ringraziando ancora i presenti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.45.

Il Segretario:



Il Presidente:



AVS – ODV

Associazione Volontari di Solidarietà – ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Volontari di Solidarietà ODV", più brevemente "AVS ODV". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'organizzazione ha sede legale in via Caronelli 29 nel comune di Colle Umberto TV.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare sostiene e assiste persone e collettività estere in situazione di svantaggio economico e sociale.
3. Le attività che si propone di svolgere, perlopiù in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle individuate nelle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 con le relative descrizioni:

- Lett. "u": beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso articolo.
- Lett. "a": interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della L.8 novembre 2000 n.328 e s.m.i..
- Lett. "d": educazione, istruzione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Lett. "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Lett. "k": organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) sensibilizzazione personale, familiare e sociale ai grandi problemi della fame, della sete, dell'istruzione, del sottosviluppo, della povertà e dell'emarginazione, conformemente ad una ispirazione solidale, missionaria ed evangelica;
 - b) aiuto concreto attraverso la raccolta e l'invio di fondi/beni alle popolazioni che, in qualsiasi parte del mondo, siano interessate da questi problemi e abbisognino di sostegno economico, morale e sociale;
 - c) organizzazione d'iniziativa di interscambio culturale tra le comunità locali e le componenti sociali destinatarie dei progetti di sostegno, anche con l'effettuazione di viaggi;
 - d) realizzazione, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o Enti Pubblici e/o Ecclesiastici, di incontri o corsi di formazione per volontari, specialmente giovani o operatori esperti, desiderosi di dedicare un periodo di collaborazione e lavoro presso comunità destinatarie di progetti umanitari;
 - e) aiuto concreto, nell'ambito territoriale del triveneto, attraverso la raccolta e l'erogazione di fondi a progetti d'inclusione sociale atti a sostenere famiglie in difficoltà nel soddisfare le proprie necessità primarie, specie quelle legate alla frequenza scolastica dei figli;
 - f) divulgazione, anche attraverso mezzi d'informazione, manifestazioni, incontri e convegni, delle proprie iniziative e l'illustrazione dei progetti sostenuti.
4. Per meglio realizzare le proprie finalità, l'organizzazione può collaborare con altre istituzioni o gruppi ispirati agli stessi principi.
 5. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 6. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 7. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'organizzazione hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;

- e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) impegnarsi a tenere e promuovere comportamenti conformi ai valori a cui l'organizzazione si ispira;
 - c) versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e ratificata dall'Assemblea. La delibera dell'esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato dal Consiglio Direttivo. L'associato può chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
4. L'associato viene escluso automaticamente nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, qualora prevista.

ART. 10

(Gli organi associativi)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli associati
 - b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente
 - d) Collegio Contabile
 - e) Organo di Controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di legge
 - f) Organo di Revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di legge
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, qualora prevista, ed è l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione

può avvenire a mezzo lettera o e-mail e spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati e gli aventi diritto.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - g) in caso di appello del socio interessato, delibera in via definitiva in merito all'esclusione decisa in prima istanza dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Contabile non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
 - c) revoca il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Contabile, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e undici, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
3. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei membri si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno quattro volte l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa ed attuare le conseguenti decisioni.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.
8. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'organizzazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) delibera l'esclusione dell'associato;
- j) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- k) esamina le richieste di sostegno e delibera l'avvio di progetti umanitari;
- l) accetta le erogazioni liberali in denaro e in natura e ne delibera la loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. In caso di decesso o recesso di un componente, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione con un altro associato, nominando il primo dei non eletti, se presente. Chiede la convalida di tale nomina alla prima Assemblea. Il componente assente consecutivamente e ingiustificatamente a tre riunioni del Consiglio Direttivo decade automaticamente.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato (del Consiglio Direttivo), il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio Contabile.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

ART. 17 (Collegio Contabile)

1. Il Collegio Contabile è composto da tre membri effettivi, più due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, oppure tra le persone esterne proposte da questa.
2. Svolge attività di verifica sulla regolarità delle spese e delle entrate, sulla regolare tenuta dei libri contabili e sociali; può altresì effettuare rilievi critici sulle spese e sulle entrate e vigila sull'osservanza della legge, delle finalità stabilite da questo statuto e dei principi contabili.
3. Il Collegio Contabile emette una relazione sul proprio operato da allegare al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. Il Collegio Contabile deve riunirsi per tali scopi almeno due volte all'anno, redigendo i verbali e il relativo libro.

5. Esso dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili.
6. L'incarico di membro del Collegio Contabile è incompatibile con la carica di membro del Direttivo.

ART. 18 (Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'organizzazione o su determinati affari.
4. Qualora nominato sostituisce il Collegio Contabile.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. L'Organo di Revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un Revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Qualora nominato sostituisce il Collegio Contabile.

ART. 20 (Libri Sociali)

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Contabile e degli altri organi sociali. Ogni organo cura la tenuta del rispettivo libro;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro sessanta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

ART. 21 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25

(Bilancio Sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. S'intendono associati volontari coloro che sono riportati nell'apposito registro.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

(Assicurazione della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 32
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Colle Umberto, in data 26 ottobre 2019

Il Presidente Giacinto Borsoi

Il presente statuto si compone di 33 articoli ed è stato approvato nell'Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2019.

REGISTRATO A CONEGLIANO addì 08-11-2019
al n. 2660 serie III Riscossi € 1
(Bene) ATTO ESENTE



L'ASSISTENTE
Stefano Sperotto

Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonio Zaffino